

Il “rischio” nei casi d’uso dell’IA previsti dalla Giustizia amministrativa.

Il documento del Servizio per l’informatica intitolato «*Intelligenza artificiale e Giustizia amministrativa*», pubblicato il 4 ottobre 2024 nel sito web istituzionale della Giustizia amministrativa, espone per la prima volta le strategie e le metodologie di impiego in materia.

Il documento alterna diverse logiche espositive, tra passi che illustrano con dovizia finanche didascalica alcuni impieghi dell’IA che non si prestano a suscitare perplessità, anche perché limitati a riportare l’implementazione di quanto la normativa o la best practice in materia impongono (i.e. nella cybersicurezza), e altri che appaiono tanto assertivi quanto opachi.

Presentano caratteristiche del secondo tipo i brani incentrati sui due casi d’uso che definirebbero l’IA come una sorta di «*copilota*» del giudice, un suo «*assistente controllato*».

Si tratta dei seguenti: «*ricerca dei precedenti giurisprudenziali con uno strumento basato sulla rilevazione di connessioni semantiche*»; «*rilevazione e [...] visualizzazione immediata delle norme o delle pronunce della giurisprudenza [...] indicate, esplicitamente o implicitamente, in un atto difensivo*».

Il documento esclude che essi configurino un sistema «*ad alto rischio*» alla stregua di quanto dispone il regolamento UE 2024/1689 (c.d. AI act), con ogni dirimente conseguenza regolatoria; anzitutto quanto ad applicabilità del suo art. 14, posto essenzialmente a presidio e positivizzazione del principio della c.d. riserva di umanità.

L’esclusione poggia su due fattori: da un lato, il sistema non è di c.d. intelligenza artificiale generativa. Esso cioè non è in grado di produrre autonomamente un testo – e, quindi, una decisione – sulla base di un mero prompt (i.e. comando).

Dall’altro lato, i casi d’uso sopra citati «*non riguardano l’attività decisionale del caso concreto che resta affidata esclusivamente al giudice. Le applicazioni previste mirano a fornire esclusivamente supporto nello svolgimento di attività preparatorie, organizzative o di approfondimento*».

Pare tuttavia lecito dubitarne.

E ciò anzitutto sul piano definitorio generale, ai sensi dell’art. 6 e dell’allegato III del citato regolamento, secondo i quali sono “ad alto rischio” «i sistemi di IA

destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per *assistere* un'autorità giudiziaria *nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge* a una serie concreta di fatti». A fortiori visto il considerando 61, secondo il quale «non è [...] opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio ai sistemi di IA destinati ad attività amministrative *puramente accessorie*, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi».

Sembra pertanto chiara la naturale attrazione di un sistema che funga da «*copilota*» del giudice all'orbita dei sistemi “ad alto rischio”, non trattandosi certamente di «attività amministrative puramente accessorie», quali invece sembrerebbero potersi considerare quelle di cui agli strumenti già resi disponibili online dall'11 dicembre 2024 (c.d. OpenGA).

Sotto un secondo profilo, dipendente dall'ambiente applicativo del sistema, pare che non si sia considerato un peculiare istituto del processo amministrativo, ossia la sentenza in forma semplificata, c.d. breve, di cui all'art. 74 c.p.a.: istituto che abilita il giudice, ricorrendone i presupposti, a decidere con motivazione consistente «in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme».

Nondimeno si tratta di un istituto di cardinale rilevanza, attesa anche la notoria diffusione dell'opinamento secondo cui la sentenza c.d. breve configurerebbe attualmente per il giudice amministrativo l'ordinaria forma decisoria. OpenGA, una volta comprese il funzionamento, potrà restituirne statistiche obiettive.

Pur non avendo avuto modo, chi scrive, di visionare il sistema, anche solo tenendo conto di come sono stati nominativamente configurati i casi d'uso (cfr.: «*connessioni semantiche*», «*visualizzazione immediata*», «*pronunce [...] indicate [...] esplicitamente o implicitamente*») paiono chiaramente dipanarsi le conseguenti dinamiche e criticità.

Dando per scontato che il sistema incorpori un applicativo di videoscrittura per la redazione degli atti processuali (comprese le basilari funzioni di copia-incolla), può assumersi che esso, dal mero esame del fascicolo di causa, possa fundamentalmente generare la decisione – recte, tutti i suoi necessari elementi –

inducendo l'operatore umano in insidiosi e pervasivi, quanto persistenti e inconsapevoli, errori cognitivi.

Se infatti il sistema ha attitudine a (tentare di) identificare il precedente conforme, la sentenza breve si trova a portata di un paio di clic: copia-incolla giustapponendo brani delle narrazioni in fatto delle parti, seguito da copia-incolla del precedente (apparentemente) conforme. Con la precisazione che, "ragionando" il sistema stocasticamente (ossia secondo logica inferenziale probabilistica quanto a verosimiglianza nella successione tra elementi), sfuma da qualitativa a quantitativa la differenza concettuale intercorrente tra precedente "rilevante" e "conforme". Fissare quali siano, nell'ottundente logica del numero (l'unica percorribile dal sistema), i rispettivi coefficienti di verosimiglianza appare effettivamente operazione assai ardua.

Sembra finanche ozioso – e.g. – rammentare il grado di polisemia che può raggiungere il diritto, specie nella prassi (e cioè il settore di competenza del giudice), talora anche per dilagare di gergo non informato ai fondamentali di teoria generale. La polisemia è d'altronde inevitabilmente diffusa: basti pensare – e.g. – ai ben diversi regimi della nullità dell'atto amministrativo e del contratto pubblico.

Quanto sopra sollecita preoccupazioni sia per la discutibile mancata sussunzione del sistema nell'alveo di quelli "ad alto rischio", con ogni conseguenza regolatoria, sia per l'assenza di un qualsiasi cenno circa l'interfaccia del sistema.

Ciò comporta non misurarsi affatto con la fatica cognitiva inevitabilmente indotta nell'operatore (giudice) dal concepimento autonomo di una critica analitica nei confronti dell'apparentemente autorevole prodotto derivante da una summa dello sterminato repository del sistema (secondo il documento, alimentato da tutti i fascicoli processuali disponibili, anche i più risalenti, medio tempore digitalizzati). Il che deriva dalla forza del contesto, ossia l'interfaccia operativa di cui concretamente il giudice sembrerà costretto a servirsi.

Invero, proprio perché non definito "ad alto rischio", l'architettura del sistema plausibilmente non preveda la facoltà di escluderne l'impiego (la quale sarebbe viceversa obbligatoria ove il sistema fosse stato qualificato "ad alto rischio"); il giudice cioè non potrà prescindere ex ante dal sistema nell'esaminare il ricorso

e, pertanto, non potrà sottrarsi alla suggestione automaticamente da esso indotta.

Pare possa anche plausibilmente ipotizzarsi che – proprio perché il giudice è umano (e non sovrumano o un bot) – ciò comporterà in qualche modo un tendenziale appiattimento decisorio sul suggestivo risultato generato dal sistema, indotto proprio dal contesto operativo, tanto più persuasivo quanto più (apparentemente) pertinente al caso di specie.

Allo stato non è possibile tracciare alcuna conclusione dal momento che quanto precede si limita a un'ipotesi speculativa basata sui contenuti esposti dal documento del 4 ottobre 2024: può tuttavia lecitamente inferirsi che quanto sopra si è cercato di problematizzare non sia stato considerato e, conseguentemente, non sia stata apprestata alcuna contromisura adeguata a fronteggiarlo.

Una contromisura di una qualche efficacia potrebbe essere la previsione di schermate di blocco, di durata rigida e predeterminata, per generare quello spatium deliberandi indispensabile per catalizzare il dubbio che il ragionamento giuridico esige e che il raziocinio umano si concede praticamente solo se non ha già a disposizione un commodus discessus euristico, rapidamente optabile: ossia la conferma, con un paio di clic, di quanto il sistema prospetta. Del resto, si tratta di un presidio di cautela di cui è dotato qualsiasi sistema operativo informatico per le ipotesi di operazioni irreversibili, quand'anche concretamente insignificanti.

Avv. Simone Pavan